



*Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
Cuneo*

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DEL COLLEGIO PROVINCIALE PER EVENTI TECNICO-
SCIENTIFICI O DI INTERESSE PUBBLICO E PER IL
RICONOSCIMENTO DEI C.F.P.**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione e per l'utilizzo del patrocinio, a titolo gratuito o oneroso, del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati (CPAAL) della provincia di Cuneo (CPAAL-CN).

Art. 2. Definizione – Casi

Per patrocinio si intende la rappresentazione esteriore simbolica di apprezzamento ed adesione del CPAAL ad iniziative ritenute meritevoli di interesse per la professione sotto il profilo culturale, scientifico, economico ed educativo nonché di interesse pubblicistico collettivo o portatrici di elevato valore morale e/o sociale.

Il patrocinio può essere rilasciato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per convegni, seminari, conferenze, mostre, fiere, pubblicazioni, corsi di formazione e corsi di studio ed ogni altro tipo di manifestazione realizzata sia in presenza che con partecipazione da remoto.

La concessione del patrocinio può essere a titolo gratuito oppure a titolo oneroso; essa rientra nell'attività politico-discrezionale del CPAAL e non è pertanto un atto amministrativo, ma una mera manifestazione di volontà.

Art. 3. Condizioni per la concessione del patrocinio

Il patrocinio concesso dal CPAAL è riferito ad una singola iniziativa ovvero ad una pluralità di iniziative simili, anche disgiunte fra loro, che soddisfino uno o più dei seguenti requisiti:

- avere un contenuto scientifico, culturale, sociale, informativo o di aggiornamento attinente all'ambito e/o a vantaggio della professione;
- rappresentare un'opportunità di crescita e di valorizzazione della professione e della sua immagine;
- essere organizzato da enti pubblici o da enti di formazione certificati/accreditati;
- non avere un contenuto esplicitamente o prevalentemente commerciale;
- essere gratuiti.

Il patrocinio del CPAAL può essere concesso anche per corsi di formazione, corsi di studio, corsi di aggiornamento, seminari e convegni non gratuiti purché l'organizzatore dell'evento rientri in una delle seguenti categorie:

- fondazioni;
- enti pubblici o enti di ricerca;
- società scientifiche;
- associazioni professionali senza scopo di lucro;
- enti di formazione certificati e/o accreditati.

Art. 4. Modalità di richiesta del patrocinio.

La richiesta di patrocinio deve essere formulata per scritto e fatta pervenire a mezzo e-mail o lettera postale all'attenzione del Presidente del CPAAL CN almeno 10 giorni prima dell'evento di cui al precedente art. 2. Richieste pervenute al di fuori della tempistica precedentemente indicata non

vengono esaminate e pertanto il patrocinio è da considerarsi negato. Il Presidente di sua iniziativa può derogare, con atto motivato, al termine precedentemente indicato.

In merito alla concessione di patrocinio da parte del CPAAL CN non vale mai il silenzio assenso.

La richiesta di patrocinio deve sempre contenere:

- generalità dell'organizzatore;
- finalità dell'evento;
- contenuti dell'evento;
- materiale di pubblicizzazione dell'evento in cui dovrebbe comparire il patrocinio del CPAAL;
- data/e di svolgimento;
- luogo e modalità dello svolgimento;
- eventuali altri soggetti pubblici e/o privati che patrocinano l'evento;
- eventuali finanziamenti ricevuti da sponsor privati.

Art. 5. Decisione sulla concessione del patrocinio

La decisione in relazione alla concessione del patrocinio è insindacabilmente rimessa al CPAAL. Il richiedente con l'istanza di concessione del patrocinio al CPAAL, di cui al precedente art. 4, dichiara di conoscere il presente Regolamento ed accetta l'insindacabilità della decisione.

L'attività di istruttoria, come da Delibera del Consiglio n. 01 del 27/03/2025, è svolta dal Presidente del CPAAL o da un Consigliere da questo delegato.

Il Presidente in casi dubbi o di particolare portata mediatica può rimettere la decisione di concessione del patrocinio al Consiglio e/o acquisire parere non vincolante dei Presidenti Emeriti del CPAAL CN.

Art. 6. Patrocini concessi nell'ambito di convenzioni.

Gli enti di formazione riconosciuti e/o accreditati, gli enti pubblici e/o di ricerca nonché le fondazioni che organizzano non saltuariamente eventi, seminari, convegni, congressi, *etc.* per i quali intendono ottenere il patrocinio del CPAAL possono stipulare una specifica convenzione.

La stipula della convenzione permette il rilascio del patrocinio in assenza della richiesta di cui al precedente art. 4 per ogni singolo evento.

In ogni caso il patrocinio non è valido e non può essere pubblicizzato qualora l'evento rientri in uno dei casi di cui all'art. 13.

Art. 7. Concessione del patrocinio a titolo oneroso.

Il patrocinio di norma è concesso a titolo gratuito. Per eventi di particolare pregio, visibilità e rilevanza il patrocinio può essere a titolo oneroso. I patrocini onerosi possono essere concessi per un importo massimo di euro 3.000,00 (tremila/00).

Patrocini onerosi con un impegno economico superiore al già menzionato importo potranno essere valutati solo in casi eccezionali per il rilievo e il valore dell'evento, a giudizio del Consiglio del CPAAL, il quale può richiedere parere preventivo non vincolante al CNAAL e ai Revisori dei Conti. L'erogazione delle somme avviene a seguito di rendicontazione delle spese dell'evento e la somma viene imputata al capitolo di bilancio "Spese di rappresentanza".

Art. 8. Esibizione del logo del CPAAL e durata della concessione del patrocinio.

I soggetti che hanno ottenuto la concessione del patrocinio da parte del CPAAL CN sono autorizzati ad utilizzare sul materiale dell'evento il seguente logo del CPAAL seguito dall'apposita dicitura. Logo e dicitura da utilizzare sono inviati al richiedente, in associazione alla concessione del patrocinio, a cura del Segretario su ordine del Presidente.

Sia il logo che la dicitura sono entrambe utilizzabili unicamente nell'ambito dell'evento patrocinato oggetto di concessione, per il tempo esclusivo del suo svolgimento. Il patrocinio pertanto non è prorogabile né estensibile senza autorizzazione del CPAAL.

Modalità esemplificativa di utilizzo del logo:

“Con il patrocinio di:



”

Il logo e le scritte non possono essere modificati per forma e colore. Sono ammesse modifiche dimensionali purché non pregiudizievoli della visibilità del patrocinio concesso dal CPAAL CN.

Art. 9. Obblighi del richiedente.

Il soggetto richiedente il patrocinio, con la sola richiesta del medesimo, si impegna a:

- rispettare le decisioni assunte dal CPAAL, senza sindacarle;
- utilizzare il patrocinio in modo corretto e pertinente allo scopo indicato, senza impiegarlo per finalità diverse o surrettizie;
- inviare al CPAAL, con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso (salvi i casi di urgenza), tutti i materiali grafici dell'evento per il quale il patrocinio è stato concesso, in qualunque formato predisposti, consapevole che il mancato invio/autorizzazione preventiva comporta la revoca automatica del patrocinio;
- ad evento concluso inviare una breve relazione dello stesso, corredata da materiale fotografico;
- inviare l'elenco degli iscritti nell'Albo che hanno partecipato all'evento, i quali hanno diritto di ottenere dall'organizzatore un attestato che ne certifichi la presenza in particolare quando, insieme al patrocinio, sia stato concesso anche il riconoscimento dei CFP-Crediti Formativi Professionali;
- per gli eventi formativi l'attestato, rilasciato dall'organizzatore dell'evento, deve sempre riportare: il nominativo del partecipante, il codice fiscale del partecipante, il titolo dell'evento, la data di svolgimento, la durata espressa in ore e le generalità dell'organizzatore;

- restituire tempestivamente, per gli eventi formativi, il registro delle presenze fornito in sede di concessione del patrocinio dal CPAAL.

Art. 10. Responsabilità e impegni a carico del CPAAL.

La concessione del patrocinio non comporta da parte del CPAAL l'assunzione di alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, alla loro veridicità, correttezza e qualità.

Le informazioni diffuse negli eventi patrocinati dal CPAAL non rappresentano il parere del CPAAL stesso né del Consiglio provinciale né tantomeno il patrocinio rappresenta motivo di approvazione del pensiero manifestato.

La concessione del patrocinio non comporta altresì in capo al CPAAL la responsabilità per eventuali danni derivanti da errori o omissioni in relazione alle informazioni di cui sopra.

Con la concessione del patrocinio il CPAAL CN si fa carico di diffondere l'evento ai propri iscritti e a promuoverne la partecipazione attiva.

Art. 11. Revoca del patrocinio.

Il CPAAL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio in presenza di elementi od informazioni rilevanti non comunicate precedentemente dall'organizzatore/richiedente, per un uso non corretto o commerciale del patrocinio, qualora l'evento leda l'immagine del CPAAL o si ponga in contrasto con le sue policy, in caso di mancato rispetto delle condizioni della concessione ovvero ogni altra ragione di opportunità.

Il soggetto beneficiario del patrocinio, in caso di revoca, si impegna a rimuovere il logo del CPAAL ed ogni altro riferimento ad esso da tutti i materiali dell'evento nei casi in cui sia possibile farlo, comunque adeguatamente comunicando ai partecipanti l'intervenuta revoca.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente con atto motivato; nei confronti del provvedimento di revoca non è ammesso ricorso.

Art. 11. Crediti Formativi Professionali (C.F.P.).

Nei casi previsti, su richiesta del soggetto interessato, al patrocinio può essere associato il riconoscimento di CFP-Crediti Formativi Professionali, in misura da determinarsi di volta in volta, anche in relazione allo specifico Regolamento di concessione e sulla base delle indicazioni del CNAAL. Il riconoscimento dei CFP unitamente al patrocinio segue le regole di quest'ultimo.

Nel caso di richiesta di attribuzione all'evento, di cui all'art. 2, dei C.F.P., fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il logo e la dicitura da utilizzare sono le seguenti:



L'EVENTO È VALIDO COME RICONOSCIMENTO DI CFP-CREDITI
FORMATIVI PROFESSIONALI PER GLI ISCRITTI AL COLLEGIO DEGLI
AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI CUNEO

Art. 12. Diritti di istruttoria.

La concessione del patrocinio di norma avviene in forma gratuita senza oneri a carico del richiedente. Nei casi in cui l'evento (generalmente corsi di formazione) preveda una quota di iscrizione superiore a € 100,00 per iscritto e non sia prevista un'adeguata scontistica, preventivamente concordata, per gli iscritti al CPAAL CN sono a carico del richiedente il patrocinio le spese di istruttoria il cui importo è determinato con delibera del Consiglio.

Art. 13. Diniego di concessione del patrocinio.

Il patrocinio del CPAAL non può essere concesso qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'evento, corso, seminario, mostra, conferenza, *etc.*, sia in violazione alle norme imperative del diritto;
- b) l'organizzatore dell'evento, corso, seminario, mostra, conferenza, *etc.*, non fornisca una documentazione sufficientemente dettagliata in merito ai contenuti/programma dell'evento oggetto di richiesta di patrocinio;
- c) l'evento, corso, seminario, mostra, conferenza, *etc.*, abbia per oggetto pratiche/tecniche non scientificamente riconosciute;
- d) l'evento, corso, seminario, mostra, conferenza, *etc.*, abbia un palese obiettivo commerciale/pubblicitario per la vendita di prodotti e/o strumentazioni. Non rientrano in tale fattispecie le prove/dimostrazioni di campo organizzate da ditte titolari di brevetti e/o autorizzazioni;
- e) l'organizzatore dell'evento, corso, seminario, mostra, conferenza, *etc.*, si sia reso responsabile di inosservanze del presente regolamento in occasione di una precedente concessione di patrocinio da parte del CPAAL CN;
- f) l'evento, corso, seminario, mostra, conferenza, *etc.*, abbia finalità politiche e/o sia organizzato da partiti politici;
- g) l'evento, corso, seminario, mostra, conferenza, *etc.*, abbia contenuti di discriminazione razziale e/o sessuale;
- h) la concessione del patrocinio determini, anche solo potenzialmente, un vantaggio personale.

Il patrocinio non può mai essere concesso a professionisti singoli, studi professionali e/o pubblicazioni pubblicitarie prodotte dai singoli professionisti.

I singoli professionisti, ai sensi della Delibera del Consiglio n. 01 del 27/03/2025, previa richiesta formale, possono utilizzare il logo del CPAAL CN in associazione al nominativo dell'iscritto.

Art. 14. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato nella relativa sezione del sito <https://lnx.agrotecnicipiemonte.it/home/cuneo/>.

Cuneo, 10 settembre 2025